

GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE A MILANO UN'INDAGINE QUANTITATIVA E QUALITATIVA*

ADOLFO CERETTI, FRANCESCO DI CIÒ*****

SOMMARIO: 1. Giustizia riparativa: gli obiettivi - 2. La mediazione tra vittima e autore di reato - 3. La cornice normativa della mediazione penale minorile in Italia - 4. La mediazione penale a Milano: dalla costruzione del consenso alla riparazione - 4.1. L'invio - 4.2. Il primo contatto - 4.3. I colloqui preliminari - 4.4. L'incontro faccia a faccia - 4.5. La conclusione - 5. I primi risultati dell'attività di mediazione a Milano - 5.1. I casi inviati - 5.2. L'autorità inviante - 5.3. Le caratteristiche delle parti - 5.4. Il lavoro svolto - 5.5. I reati - 6. La soddisfazione delle parti: alcune anticipazioni - 6.1 il campione intervistato - 6.2. Utilità della mediazione - 6.3. La percezione degli obiettivi raggiunti - 7. Osservazioni conclusive

1. Giustizia riparativa: gli obiettivi

La funzione punitiva può essere considerata una costante nella storia della civiltà giuridica occidentale. Ciò che mutano sono essenzialmente i metodi utilizzati per "sorvegliare e punire". In estrema sintesi, la storia del diritto penale è contrassegnata da un lento processo di umanizzazione delle pene, avvenuto attraverso il progressivo abbandono delle forme più crudeli di repressione; sebbene la pena di morte continui a essere applicata in molti ordinamenti giuridici, almeno in Europa sono state da tempo abbandonate le pene corporali e infamanti.

Questo tortuoso e mai coerente percorso di "umanizzazione" del diritto penale, pieno di luci e di ombre, si svolge secondo

* Il lavoro è stato pensato e progettato congiuntamente dagli autori. Materialmente, Adolfo Ceretti ha redatto i paragrafi 1,2,3; Francesco Di Ciò ha redatto i paragrafi 4,5,6; Adolfo Ceretti e Francesco Di Ciò hanno redatto il paragrafo 7.

Parte del presente articolo è stato pubblicato, in collaborazione con Grazia Mannozi, Professore Associato di Diritto Penale Commerciale nell'Università dell'Insubria-Como, in *Il coraggio di mediare* a cura di Fulvio Scaparro, Guerini Editore, 2001

** Professore Associato di Criminologia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca, Coordinatore Scientifico dell'Ufficio per la Mediazione di Milano.

*** Ricercatore presso l'Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, Promotore e componente dell'Ufficio per la Mediazione di Milano.

"cicli" storici che vedono il coesistere di logiche sanzionatorie diverse: dapprima quella retributiva (che ha ascendenze nella legge vetero-testamentaria del "taglione" ⁽¹⁾ e che è volta alla compensazione del male, il delitto, con un altro male, la pena), poi quella general-preventiva - improntata alla produzione di deterrenza o, nella sua versione c.d. "positiva" al rafforzamento degli *standards* morali dei consociati -, infine l'idea rieducativa che mira al reinserimento sociale del reo e, seppure in piena crisi, mantiene, nel nostro ordinamento, fondamento costituzionale (art. 27 Costituzione).

L'ultima fase di questo cammino tortuoso verso risposte meno afflittive e più efficaci nel controllo del crimine può essere considerata quella che vede la nascita della cosiddetta *giustizia riparativa*. L'affacciarsi di questo nuovo paradigma ha prodotto e produce grandi resistenze, in un periodo storico nel quale le logiche retributive e general-preventive sembrano guadagnare nuovamente credito e consenso politico generalizzato. Si tratta di un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che si avvale non della pena o di alcune delle "sottoarticolazioni" sanzionatorie tradizionali, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e, soprattutto, la riconciliazione tra autore e vittima.

Va ricordato, in proposito, che nel sistema storico "dei delitti e delle pene" la vittima del reato - che è co-protagonista del fatto delittuoso nonché il soggetto che risente maggiormente del crimine - non ha ricevuto quasi mai la debita considerazione dalle agenzie istituzionali del controllo e della repressione del crimine. Marginale è tuttora il ruolo che la vittima riveste nel processo, spesso insoddisfatto è il suo diritto al risarcimento del danno, completamente trascurata la dimensione emozionale dell'offesa.

Il rinnovato interesse per le vittime ha dunque contribuito a promuovere l'emersione del modello "riparativo", che sta riscuotendo un interesse crescente sia in Europa che nell'area giuridica della *common law*. La giustizia riparativa può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del

(1) In ambito teologico è aperto un profondissimo dibattito sulla coincidenza della *lex talionis* quale forma di giustizia del Dio del Vecchio Testamento. Cfr. Acerbi et al., 1998.

conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. La sfida che essa lancia, alle soglie del XXI secolo, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare -, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato. Sebbene i profili di dannosità dell'illecito siano stati già riconosciuti a partire dal dibattito giuridico ottocentesco, è solo con la giustizia riparativa che il danno provocato diviene il punto di partenza per la costruzione di risposte in cui il rapporto di rango tra afflizione e riparazione può essere rovesciato.

Da un punto di vista sociologico-giuridico, la giustizia riparativa si caratterizza, anzitutto, per essere una teoria "sociale" della giustizia, le cui radici affondano nella ricerca di un modello di giustizia che sia in grado di far convergere su di sé il consenso dei vari gruppi sociali stanziati su un determinato territorio. ⁽²⁾ Per queste ragioni, la giustizia riparativa non offre soluzioni a senso unico, né produce effetti stigmatizzanti. In quanto giustizia che *cura*, anziché *punire*, essa è prevalentemente orientata verso il soddisfacimento dei bisogni delle vittime e della comunità specifica in cui viene vissuta l'esperienza di vittimizzazione.

Le questioni fondamentali non sono più: "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?" bensì "cosa può essere fatto per riparare il danno?", laddove *riparare* non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato. Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento, e che affonda le proprie radici nel percorso di *mediazione* che la precede.

(2) Per una lettura filosofico-politica di questo progetto cfr. Rawls, trad.ital. 1995, soprattutto pp. 58 sgg.

La necessità di promuovere l'adozione di strumenti riparativi (*in primis* la mediazione tra autore e vittima del reato) deriva tra l'altro dalla presa di posizione delle Nazioni Unite in relazione all'opportunità di adottare, a livello sia nazionale che internazionale, politiche di riparazione e di sostegno delle vittime.

Va sottolineato come le risoluzioni 27 e 28 della "Dichiarazione di Vienna" adottate a conclusione dei lavori del *Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e sul Trattamento dei Rei*, tenutosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, ⁽³⁾ non si limitino tuttavia ad incoraggiare i soli servizi di assistenza e protezione delle vittime di reato, ma contengano implicazioni per una politica di più ampio respiro, che contempli anche il consolidamento delle garanzie degli imputati e il rafforzamento della tutela della comunità. Opzione che si fonda, probabilmente, sulla consapevolezza che la promozione di una politica riparativa sbilanciata a favore delle vittime presenta un fattore di rischio non trascurabile: nella specie, quello di favorire l'attività di gruppi di pressione che "mascherano", sotto la copertura di istanze per una reale tutela delle vittime, richieste di progressivi inasprimenti sanzionatori unicamente dettati da esigenze di "legge e ordine" - e con ciò determinando una evoluzione in senso illiberale del sistema.

In concreto, i principali obiettivi che intende perseguire la giustizia riparativa possono essere riassunti secondo la seguente tassonomia:

1) *Il riconoscimento della vittima*: la parte lesa deve potersi sentire dalla parte della ragione e deve poter riguadagnare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta, rancore ma anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla.

(3) " § 27. Noi decidiamo di introdurre, laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime, come tecniche di mediazione e di giustizia riparativa, e fissiamo nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le pratiche essenziali per promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse, e a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni".

" § 28. Noi incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, procedure e programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti".

N.d.R. Sulla "Dichiarazione di Vienna", si rimanda all'articolo di Grazia Mannozi "Problemi e prospettive della Giustizia riparativa alla luce della *Dichiarazione di Vienna*", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1 - 3, 2000.

2) *La riparazione dell'offesa nella sua dimensione "globale"*: oltre alla componente strettamente economica del danno dovrebbe essere valutata, ai fini della riparazione, anche la dimensione emozionale dell'offesa, che può essere causa di insicurezza collettiva e può indurre i cittadini a modificare le abitudini comportamentali. Tutto ciò senza perdere di vista il principio di proporzionalità e senza cadere in forme di retribuzione mascherata, in quanto il comportamento attivo richiesto all'autore non è imposto in funzione afflittiva, bensì riconciliativa/riparativa.

3) *L'autoresponsabilizzazione del reo*: ogni tentativo di promuovere concrete attività riparative non può prescindere dal consenso dell'autore del reato, specialmente se si considera che la riparazione si snoda lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità di riparazione.

4) *Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione*: la comunità, in particolare, dovrebbe poter svolgere un duplice ruolo: non solo *riduttivamente* quello di destinatario delle politiche di riparazione ma anche, e soprattutto, quello di attore sociale nel percorso "di pace" che muove dall'azione riparativa del reo.

5) *Il rafforzamento degli standards morali*: dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività riparative dovrebbero emergere, infatti, concrete indicazioni di comportamento per i consociati, che vanno proprio nel senso auspicato dalle teorie della prevenzione generale positiva: quello di contribuire al rafforzamento degli *standards* morali collettivi.

6) *Il contenimento dell'allarme sociale*: si precisa fin d'ora che il raggiungimento di tale obiettivo diventa possibile solo a condizione che si restituisca alla comunità la gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.

2. La mediazione tra vittima e autore di reato

Senza pretese di fornire una definizione esaustiva, quando si parla di mediazione ci si riferisce ad un'attività in cui una parte *terza* e *neutrale* ⁽⁴⁾ aiuta due o più soggetti a capire il

(4) Cfr. Ceretti, 2000a, p.803.

motore, l'origine di un conflitto che li oppone, a confrontare i propri punti di vista e a trovare soluzioni, sotto forma di riparazione *simbolica*, prima ancora che *materiale*. "Il mediatore dunque non deve agire per definizione alcun potere, nel senso che non spetta a lui (lei, loro) la risoluzione della disputa, il fattore neutralità non può però essere idealizzato. Tutti gli sforzi di necessario distanziamento non sono mai sufficienti per raggiungere quella neutralità tanto auspicata, dato che il modo di esprimersi, di comportarsi dei mediatori, il modo di vestirsi, la loro età, saranno a loro volta assimilati all'interno della loro esperienza dai mediati. Ciascuno di essi in funzione della sua cultura, della sua esperienza di vita, delle sue angosce, dei suoi desideri, dei suoi gesti, costruirà la percezione del mediatore, trovandolo ora ostile e favorevole all'altro, ora benevolo e dalla 'sua' parte". Giunti a questo punto sarà già chiaro che ciò che distingue il mediatore dal giudice sta nel fatto che mentre quest'ultimo è generalmente inteso come *nec utrum*, né l'uno né l'altro, quindi neutro ed equidistante, il mediatore per svolgere il suo mandato deve perdere questa neutralità e rendersi equiprossimo alle parti: in quanto mantenendosi *imparziale* deve essere *questo e quello*.⁽⁵⁾

Al centro dell'interesse vi sono anzitutto i problemi e i punti di vista dei soggetti partecipanti, i quali sono aiutati da un *mediatore* che, senza alcuna autorità di imporre una sua soluzione, si impegna a evidenziare i termini della questione e a trovare modalità soddisfacenti di discussione.

Ogni mediazione è dunque sempre preceduta da un conflitto, da una contesa, da una contrapposizione.⁽⁶⁾ Da dove venga una contesa non è sempre facile da dire. Nella vita quotidiana, un semplice sguardo, una parola ambigua pronunciata in un "certo" contesto e con una "certa" intonazione, possono depositarsi nelle pieghe dell'animo del nostro interlocutore(trice) e attivare vissuti di sofferenza, rabbia, ribellione. A volte può succedere che due persone si trovino gettate dentro a una contesa e non riescano neppure a ricordare bene quale sia stata l'origine del loro essere reciprocamente ostili; finiscono, perciò, col trovarsi a vivere una situazione angosciante che, se soffocata e non gestita, può sfociare in un conflitto palese sul piano personale e/o sociale. Altre volte, invece, l'origine del conflitto è

(5) Cfr. Resta E. 2001, p.49

(6) Cfr. Ceretti, 1997; Ceretti, 2000a.

molto chiara. Nei rapporti di vicinato, di lavoro, di amicizia, sentimentali, siamo tutti quanti, prima o poi nel corso della nostra esistenza, attori e vittime di comportamenti aggressivi, violenti, capaci di produrre, nei confronti del(della) vicino(a), del(della) collega, dell'amico(a), del *partner*, lacerazioni profonde.

Ogni manifestazione di aggressività e di violenza lascia sempre negli *altri* dei *resti* in forma di risentimenti, amarezze, paure, desideri di rivalsa, che daranno luogo - se lasciati a se stessi - a ulteriori contese, capaci di *estendersi* anche all'ambiente sociale di provenienza delle parti. I sociologi insegnano anche che questo genere di conflitti può essere straordinariamente stabile, in quanto gli attori sostituiscono aspettative incerte con aspettative problematiche ma sicure.

Tutto questo è ancora più vero, più palpabile, se il moto del conflitto è un comportamento che sappiamo essere *lesivo* di un nostro *diritto*. Essere soggetto passivo di un furto, di una rapina, di una aggressione fisica e/o verbale, di un'estorsione, di una violenza sessuale, di un danneggiamento pone automaticamente la vittima dalla parte della "ragione".

E' per questo motivo che la società moderna ha affidato ad alcune istituzioni (le istituzioni penali) il compito di stabilire i termini oggettivi di queste "ragioni".

Le istituzioni invece fanno fatica a gestire il disagio, la paura, il rancore, l'odio che la vittima può provare, nonché a tutelare la stessa dall'ulteriore colpevolizzazione che spesso avverte per il solo fatto di aver *chiesto aiuto* all'autorità giudiziaria.

Sviluppare la mediazione nell'ambito giudiziario - minorile e non - significa anzitutto superare la visione del reato quale atto isolato e astratto commesso da un soggetto *difficile*, e iniziare a leggerlo come un segmento di complesse vicende relazionali. Significa provare ad accantonare, quando questo è possibile, la concezione della pena nel suo significato retributivo-risocializzante, per lasciare il posto alla riparazione, intesa quale modalità responsabilizzante. In tale prospettiva è *l'incontro* l'elemento che caratterizza la mediazione: quest'ultima, come si diceva poc'anzi, consente al reo e alla vittima di riaprire una comunicazione interrotta dal reato o di costituirne una nuova e di raggiungere così un accordo soddisfacente.

In particolare, l'intervento in un conflitto da parte di un terzo che utilizza *tecniche* di mediazione ha la funzione:

- di far sì che i contendenti si riconoscano come *avversari* e non più come "nemici";

- di poter continuare a confliggere, se lo desiderano, ma con *regole* e *limiti*: il *riconoscimento* del "nemico" implica che le parti opposte riconoscano scambievolmente di avere diritto ad un'esistenza indipendente, quale che sia il regime interno che ognuno si dà;
- di permettere di introdurre un *ordine simbolico* capace di offrire agli individui uno spazio per differenziarsi: la mediazione ha successo quando gli antagonisti accedono a questa dimensione. Il *terzo* permette ad un soggetto di aprirsi all' "altro", di porre soprattutto l'antagonista come "altro" e di porre se stesso come "altro possibile".

Il mediatore agisce quindi come un catalizzatore, in quanto aiuta a trasformare la relazione fra gli antagonisti facendola migrare da uno stato di tensione binaria (ove regnano la simmetria, l'esclusione, la competizione e la violenza fra le parti) verso un processo a tre poli, ove il dubbio, l'interrogativo e le differenze possono esistere, e la responsabilità viene condivisa.

In un'epoca, la nostra, in cui tutto viene pubblicizzato come spiegabile, in cui la ragione ha cancellato il mistero, il disordine legato al mondo delle emozioni non ha alcun posto ragionevole e pieno di rispetto. In tal senso, sono i luoghi di mediazione a divenire spazi privilegiati dove è possibile interrompere il senso di claustrofobia creato da condotte violente, umilianti, degradanti, e ridare slancio al dia-logo, all'ascolto reciproco. Lo *spirito* delle pratiche di mediazione va difatti individuato nel fatto che a ogni gesto afasico, a ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un luogo in cui tale dolore può essere detto e ascoltato.

Per fare mediazione, allora, occorre anzitutto reggere la paura dei potenziali effetti distruttivi di questi sentimenti sociali, e imparare a situarsi "tra" le persone che ne sono immediatamente portatrici. E' da quel non-luogo che il mediatore cerca di incontrare la fonte di quei conflitti che creano un vuoto, un isolamento dei singoli confliggenti nel proprio vissuto, nella propria versione dei fatti, nella propria solitudine e separazione dall'altro.

Prima di proseguire crediamo che vada chiarito, seppure brevemente, come dopo l'ingresso delle pratiche di mediazione nel campo penale - in Italia in modo ancora marginale, a livello sperimentale e solo in ambito minorile - sia possibile distinguere almeno tre modalità di trattamento dei conflitti penali: quella *retributiva*, quella *terapeutica-rieducativa*, quella di *mediazione*.

Proviamo a individuare, sia pure in estrema sintesi, le fondamentali differenze contenutistiche e procedurali.

Mentre il modello retributivo e quello terapeutico-rieducativo sono focalizzati sull'autore del reato, in quello di mediazione l'attenzione è spostata sulla relazione reo-vittima.

Se nel modello retributivo l'obiettivo è quello di accertare la responsabilità dell'autore del reato, e la risposta data alla condotta o all'omissione è l'applicazione di una pena, nel modello terapeutico-rieducativo ci si propone di rispondere ai bisogni individuali del colpevole, mentre la risposta consiste in un'offerta di aiuto e nella presa in carico del reo e dei suoi bisogni di risocializzazione. Nel modello di mediazione, invece, l'obiettivo è quello di gestire gli effetti/affetti del conflitto, e la risposta va individuata nel gradiente di accordo che interviene tra le parti.

Ancora: sia il modello retributivo che quello rieducativo sono dominati da una estrema formalizzazione delle procedure (il processo, appunto) che si può concludere con una sentenza di condanna ad una delle pene previste dal legislatore, sia pure a loro volta orientate, nei contenuti, al reinserimento sociale del condannato.

Nella mediazione, invece, c'è una minore formalità nella procedura, che pur essendo eteroguidata dal mediatore, si sviluppa con il consenso e con il progressivo *input* di entrambe le parti.

Possiamo ora trasferire quanto appena detto nel seguente schema riassuntivo ⁽⁷⁾:

	Modello retributivo	Modello terapeutico rieducativo	Modello di mediazione
FOCALIZZAZIONE	Autore di reato	Autore di reato	Relazione reo-vittima
OBIETTIVI	Accertamento responsabilità autore di reato	Rispondere al bisogno del reo	Gestire il conflitto
RISPOSTA	Punizione	Presa in carico del reo	Costituzione di un'intesa reo vittima
PROCEDURA	Imposizione di un processo ed eventuale pena	Ricerca del consenso del reo alla rieducazione	Costruzione del consenso reo e vittima alla partecipazione alla mediazione

7 Cfr. Ceretti, 2000.

3. La cornice normativa della mediazione penale minorile in Italia

In Italia, diversamente da quanto accaduto in molti altri Paesi europei ed extraeuropei, le pratiche mediatricie e riparatorie sono divenute oggetto di riflessione, studio e di applicazione concreta solo da pochi anni, unicamente in campo minorile ⁽⁸⁾ e in solo alcune ristrette aree geografiche.

A partire dal 1995, infatti, a Torino, Bari, Milano, Trento, Venezia, Roma, Catanzaro, Salerno, Cagliari sono state avviate, su impulso dei rispettivi Tribunali per i Minorenni, esperienze di mediazione penale, laddove gruppi promotori autoctoni hanno aderito agli inviti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile a sperimentare l'introduzione di tale istituto (Circolari del 10/11/1995; 12/2/1996; 1/4/1996).

Una prima seria difficoltà, che non può essere sottovalutata quando si ragiona intorno ai potenziali spazi applicativi della mediazione nel nostro Paese, deriva dal fatto che, come è noto, vige da noi il principio di obbligatorietà dell'azione penale (ex art. 112 Cost.). Ne consegue che le ipotesi di ricorso alla mediazione si trovano ad essere limitate a pochi e ben individuati spazi normativi: gli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. 448/1988 (*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*) e l'art. 564 c.p.p., ora abrogato e riformulato nell'art. 555 c.p.p.

Vediamo, in estrema sintesi quale sia il significato, quale siano la valenza, gli spazi operativi e le potenzialità della mediazione penale avviata a partire da tali norme.

Si ricorda che l'art. 9 ⁽⁹⁾ consente al Pubblico Ministero e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza

(8) Per quanto riguarda gli adulti uno spazio assai "promettente" di apertura alla mediazione è costituito dall'art. 29, c. 4 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*), che recita: "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore ai due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio".

(9) Recita l'art. 9: "Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità".

del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti. In breve, la concezione della *personalità* sottesa a questa norma rivela che le carenze e gli squilibri del giovane vanno intesi direttamente come sfide, rischi, problemi operativi per il giudice e i servizi.

In base a queste premesse, l'Autorità procedente chiede agli Uffici di Mediazione un giudizio sulla esperibilità di un incontro fra l'autore e la vittima del reato, giudizio che verrà espresso valutando il *caso concreto* in rapporto ad una serie di criteri che saranno illustrati analiticamente più avanti.

L'autorità giudiziaria promuove la mediazione nella fase del processo ritenuta più idonea, e con tutte le cautele e la discrezione richieste dal caso.

Concepita in questi termini, la procedura di cui all'art. 9 soddisfa un'esigenza particolarmente sentita da chi opera nel campo della mediazione, vale a dire la tempestività della risposta alla situazione di disagio che il conflitto ha creato.

Inoltre, "tale attività preliminare assolve la doppia finalità di una più adeguata valutazione della personalità del minore, che in tal modo si confronta con il fatto-reato commesso, e di un'applicazione meno burocratizzata delle decisioni giudiziarie".⁽¹⁰⁾

Pur condividendo la *ratio* dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988,⁽¹¹⁾ non va dimenticato che la "tenuità del fatto" e l' "occasionalità" del comportamento delittuoso da parte di un minore possono assumere, in relazione ad alcuni contesti, un significato individuale e sociale molto profondo. Talora essi rivelano la presenza di un conflitto più grave di quello espresso dalla condotta deviante, conflitto che può a sua volta degenerare qualora non venga puntualmente "preso in carico" (per esempio: delle semplici percosse possono *esprimere* molto meno di ciò che effettivamente divide l'autore e il soggetto passivo del reato; possono cioè essere la spia di un conflitto già molto profondo).

E' importante quindi non trascurare le *ricadute* che i reati anche se intrinsecamente bagatellari possono avere sul piano relazionale tra il reo e la vittima. La mediazione può costituire

(10) Documento dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, 1/4/1996, p. 5.

(11) Recita l'art. 27, c. 1 : "Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne".

pertanto una risposta *diversa* e rappresentare un utile strumento nello spirito della norma, consentendo di gestire situazioni *residuali* non ancora affrontate dai servizi e dando una volta di più la possibilità ai minori di confrontarsi con i loro comportamenti problematici. ⁽¹²⁾

Quando si parla di mediazione, lo spazio normativo per eccellenza a cui si può far riferimento all'interno del D.P.R. 448/1988 è costituito tuttavia dall'art. 28, il quale prevede che il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento possono "impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato". ⁽¹³⁾

L'art.28, sembra introdurre a pieno titolo il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile. Va però rilevato che il concetto di conciliazione-riparazione è qui inteso come parte di un progetto educativo per il minore che oltrepassa il senso di un intervento puntuale sul conflitto come quello offerto dalla mediazione. Laddove per "puntuale" intendiamo un intervento di "presa in carico" e "cura" - da parte dei mediatori - *esclusivamente* degli effetti *negativi* del conflitto provocato dal reato e non, dunque, "presa in carico" e "cura" dei *soggetti* portatori del conflitto. Non è escluso quindi che l'incontro di mediazione possa trovare posto nell'ambito di una messa alla prova: è importante, però, rispettare modi, spazi, tempi di entrambi, evitando il sovrapporsi di differenti metodologie di lavoro - tenuto conto che la riparazione-conciliazione ex art.28 riguarda

(12) Si ipotizza anche una forma di mediazione *dopo* la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Se infatti non si è ricorsi ad alcuna forma di mediazione prima della sentenza e permangono, dopo la sua emissione, i presupposti del conflitto, il giudice potrebbe invitare le parti a recarsi all'Ufficio di Mediazione e a riferire poi dell'esito dell'incontro.

(13) Recita l'art. 28, ai c. 1 e 2: " Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato".

minori già presi in carico da Servizi Sociali dell'Amministrazione della Giustizia e degli Enti locali.

L'art.564 c.p.p., oggi abrogato ⁽¹⁴⁾ in seguito alla riforma del Giudice Unico e sostituito dall'art.555 c.p.p. offriva un'ulteriore opportunità alla mediazione, questa volta, però, destinata alla giustizia penale degli adulti. In particolare l'art. 564 attribuiva al Pubblico Ministero la facoltà - delegabile alla polizia giudiziaria - di tentare la conciliazione tra querelante e querelato. L'interesse per l'art.564 c.p.p. derivava principalmente dal fatto che tale norma consentiva di "...coprire una gamma significativa di reati tipicamente minorili, quali i danneggiamenti e le lesioni personali lievi". ⁽¹⁵⁾ Si trattava, cioè, di una sorta di estensione al diritto penale degli adulti, ispirata esclusivamente dalle peculiarità oggettive delle fattispecie delittuose punibili a querela, della possibilità di avvalersi di una modalità (ri)conciliativa di soluzione del conflitto. Ora il nuovo art. 555 c.p.p. ⁽¹⁶⁾ rende obbligatorio tale tentativo di conciliazione, modificandone però l'attore istituzionale: non più il Pubblico Ministero in quanto parte processuale, bensì il giudice che, come il mediatore, riveste una posizione di terzietà tale da garantirne, potenzialmente, la *neutralità* (*nec utrum*) rispetto alle parti in conflitto.

4. La mediazione penale a Milano: dalla costruzione del consenso alla riparazione

Solo da pochi anni alcuni studiosi e operatori italiani hanno iniziato a definire una fisionomia teorica e progettuale della mediazione penale minorile. Come si è appena illustrato però, i ristretti riferimenti normativi disponibili, pur avendo consentito l'avvio di diverse sperimentazioni, non sembrano sufficienti a garantire uno sviluppo adeguato ed omogeneo della mediazione e delle sue modalità organizzative e istituzionali.

(14) Recitava l'art. 564 c.p.p.: "In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori".

(15) Documento dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, 1/4/1996, p. 6.

(16) Recita l'art. 555 c. 3 c.p.p.: "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione".

In questo quadro di "insufficienza normativa" e di conseguente pluralismo metodologico, valoriale e professionale, ⁽¹⁷⁾ diventa fondamentale esplicitare le procedure adottate, gli obiettivi ed i risultati ottenuti al fine di alimentare il dibattito e il confronto scientifico nazionale. E' in questa ottica che si intende presentare il modello milanese che può essere sintetizzato in cinque momenti fondamentali: l'invio, il primo contatto, i colloqui preliminari, l'incontro faccia a faccia e la conclusione.

4.1. L'invio

Prima di inviare un caso all'Ufficio per la mediazione, il magistrato procedente raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori nel corso dell'interrogatorio o dell'udienza; se possibile acquisisce anche il consenso della vittima o comunque la informa del successivo intervento dell'Ufficio per la Mediazione. Della segnalazione all'Ufficio viene inoltre data comunicazione ai difensori.

L'invio avviene previa ammissione di responsabilità dell'indagato/imputato resa nel corso dell'interrogatorio. E' importante allora che l'interrogatorio che precede questa forma di *iter* mediatorio conduca a risultati certi e che l'autorità contesti in forma chiara e precisa il fatto, dichiari gli elementi di prova esistenti e informi l'indagato che ha la facoltà di non rispondere (art. 65 c.p.p.). In questo modo se la persona informata dei fatti non ha la qualità di indagato o di imputato e rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente può interrompere l'esame, avvertire la persona che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti invitandola a nominare un difensore (art.63 c.p.p.). ⁽¹⁸⁾ Per poter intervenire con la mediazione dunque è necessaria da parte dell'accusato l'ammissione della propria responsabilità: una ammissione intesa ovviamente non in senso tecnico ⁽¹⁹⁾ ma che comunque avvenga a partire dal pieno rispetto di queste norme.

Il mediatore deve poter intervenire dunque con la certezza "sostanziale" che il fatto sussiste e che l'autore del reato se ne sia dichiarato, almeno virtualmente, responsabile, perché solo a queste condizioni può operare nella costruzione del consenso all'incontro tra le parti.

(17) De Leo, 1999, p.204.

(18) Cfr. Ceretti A., 2000a.

(19) E' noto infatti che la responsabilità penale in senso stretto, da un lato non coincide con la mera partecipazione ai fatti essendo ulteriormente richiesti

In ogni caso l'autorità giudiziaria ⁽²⁰⁾ invia solo alcuni tra i documenti che consentono al mediatore di conoscere il caso (capi di imputazione, la copia della notizia di reato (denuncia o querela) o la copia del verbale dell'udienza di rinvio). ⁽²¹⁾

4.2. *Il primo contatto*

Per primo contatto intendiamo la fase nella quale un mediatore dell'équipe provvede alla spedizione delle lettere rivolte al minore di reato, ai genitori, agli avvocati e alla persona offesa, contenenti l'invito al colloquio preliminare e un volantino illustrativo dell'attività proposta. E' naturale che l'informazione debba essere, nel contempo, sufficientemente esaustiva e comprensibile per tutti, tanto dall'avvocato quanto dallo stesso minore autore di reato, e che da questa sia possibile comprendere sinteticamente che cosa è la mediazione, come vi si accede, a cosa serve e qual è il ruolo del mediatore.

Successivamente, sempre in questa fase, il mediatore responsabile del caso contatta telefonicamente le parti invitandole ai colloqui preliminari.

Nel corso dei primi contatti telefonici il mediatore si trova spesso a tessere una complessa rete di relazioni con tutti gli attori, condividendo il percorso proposto non solo con le parti interessate ma necessariamente anche con i genitori e gli avvocati, i quali assumono il ruolo di custodi delle garanzie dei loro

(segue nota 19)

i requisiti della imputabilità e della colpevolezza; dall'altro si ottiene solo a seguito dell'accertamento giudiziale che ha luogo nel dibattimento e che prende corpo nella sentenza definitiva di condanna (secondo il precetto costituzionale della presunzione di innocenza). Richiedere per la mediazione, oltre al necessario consenso del reo, che quest'ultimo non si dichiari estraneo ai fatti è una forma di garanzia sostanziale per il soggetto. In tal modo si escludono dalla mediazione tutti coloro che si dichiarano innocenti. Si ricorda comunque che qualsiasi misura, come ad esempio la sospensione del processo e la messa alla prova, adottata in assenza di un formale accertamento della responsabilità è presa nei confronti di un soggetto che "giuridicamente" e "tecnicamente" è da considerarsi innocente.

(20) Le autorità invianti possono essere: il PM visti gli articoli 9 del D.P.R. 448/88 e 555 c.p.p., il GIP visti gli articoli 9 e 27 del D.P.R. 448/88, il GUP visti gli articoli 9, 27, 28 del D.P.R. 448/88 e 169 c.p. e il Giudice del dibattimento visti gli articoli 9, 28 D.P.R. e 169 c.p.

(21) Rispetto a questa fase, è importante però specificare che eventuali segnalazioni possono provenire anche da educatori dei Servizi Minorili, Assistenti Sociali, avvocati o dalle parti stesse che hanno la possibilità di richiedere all'autorità giudiziaria di usufruire della mediazione.

assistiti anche durante il percorso di mediazione. E' in questa fase che, ai fini dell'acquisizione del consenso delle parti alla mediazione, risulta fondamentale chiarire ulteriormente il contenuto della lettera inviata e dunque la natura *confidenziale*, *consensuale* e *gratuita* della mediazione, e come quest'ultima offra alla vittima o al minore autore di reato, la possibilità di esporre i fatti e di esprimere i sentimenti rispetto a ciò che è accaduto, di riaprire una comunicazione interrotta, di chiarire aspetti rimasti oscuri o di favorire modalità di riparazione delle conseguenze del reato.

E' già a partire da questa fase, che il mediatore si affida alla sua acquisita capacità di ascolto e di riconoscimento dei vissuti portati dalle parti. La vittima infatti può essere restia, impaurita ed ostile all'idea di incontrare il reo e per questo è fondamentale che il mediatore sia in grado di accogliere questi sentimenti e pronto a ricordare come il servizio offerto sia pensato proprio come luogo privilegiato per dare uno spazio alle angosce di chi ha subito un reato.

Ottenere il consenso in particolare dalla parte lesa al colloquio preliminare, è per noi importante a prescindere dalla possibilità di svolgere o meno la mediazione. In molti casi la vittima è latrice di sentimenti di forte solitudine e di una profonda sfiducia nelle istituzioni, dalle quali spesso si sente tradita e abbandonata. Già a partire dal primo contatto, risulta dunque fondamentale offrirle la possibilità di esprimere e riconoscere le proprie paure e di decidere liberamente se svolgere un ruolo attivo nella risoluzione del proprio conflitto attraverso l'incontro con l'altra parte.

4.3. *I colloqui preliminari*

Ai colloqui preliminari vengono invitati separatamente la parte lesa e il minore, accompagnati spesso dai genitori e, qualora lo ritengano opportuno, dai loro difensori. Dopo aver ampiamente spiegato il significato e le finalità della mediazione, si procede al vero e proprio colloquio, svolto alla presenza del solo interessato e di due mediatori.

Come si è accennato il colloquio preliminare rappresenta un momento importantissimo in sé, a prescindere dalla possibilità di svolgere o meno la mediazione. Durante i colloqui viene chiesto separatamente sia al reo che alla parte lesa di narrare quanto accaduto, lasciando contemporaneamente la possibilità di esprimere gli attuali vissuti rispetto al reato e raccogliendo solo in ultimo il consenso a partecipare all'incontro di mediazione. In questa

fase, la capacità di *ascolto empatico* rappresenta sicuramente una delle qualità necessarie per essere un buon mediatore.

4.4. *L'incontro faccia a faccia*

Come è noto, esistono vari modelli e diverse *tecniche* di mediazione che in Paesi diversi, e a seconda del contesto in cui sono applicate - familiare, sociale, penale, scolastico, etc. - fanno emergere l'aspetto *negoziale* oppure quello del *riconoscimento* e dell'*incontro* tra le persone coinvolte nel conflitto.

Si passa così da un'algida e formale "tecnologia" di risoluzione del conflitto da parte di un terzo che applica certe "regole" che dovrebbero condurre ad un compromesso, cioè al cosiddetto *problem solving* - incentrato sulla soddisfazione materiale degli interessi delle parti - alla mediazione quale procedimento che può portare alla reale *trasformazione* del conflitto attraverso l'*incontro* con l'altro, tenendo conto delle dimensioni e delle potenzialità relazionali, emotive ed umane. E' a questa ultima forma di mediazione, opportunamente integrata e adattata alle specificità del contesto penale minorile, che si è ispirato l'Ufficio per la Mediazione di Milano. ⁽²²⁾

(22) La formazione è stata condotta, presso la Scuola di formazione del Ministero di Grazia e Giustizia di Castiglione delle Stiviere o presso l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Milano, da Jacqueline Morineau fondatrice e direttrice del *Centre de Médiation et de Formation à la Médiation* di Parigi per un totale di oltre 200 ore nell'arco di circa due anni. L'apprendimento delle tecniche di mediazione si è svolto attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto in *role playing*, durante i quali si è prestata particolare attenzione allo sviluppo delle tecniche di ascolto e di intervento nella relazione fra persone in conflitto a seguito di un fatto-reato, lavorando sulla comunicazione, sulla facilitazione del dialogo fra le parti e sulle modalità di riparazione. La sperimentazione pratica si è alternata a momenti di approfondimento teorico che hanno permesso di addentrarsi nella difficile conoscenza della teoria della mediazione, mettendo a fuoco i temi più significativi ed i nodi problematici anche attraverso la valorizzazione dei diversi ruoli professionali e delle specifiche caratteristiche dei singoli appartenenti al gruppo. Si è potuto così creare un modello ispirato alla mediazione elaborata da Jacqueline Morineau ma arricchito dagli apporti culturali e di esperienza dei singoli. L'iter formativo è continuato *in itinere* anche dopo l'apertura dell'Ufficio, assumendo la valenza di supervisione dei casi e delle modalità operative, sia attraverso *stages* condotti da formatori esterni, sia attraverso periodici incontri tra i mediatori. Si è ritenuto infatti fondamentale sperimentare modelli formativi anche differenti, ed integrare il modello base con l'apprendimento di altre tecniche di mediazione in grado di fornire una conoscenza approfondita delle metodologie più accreditate in campo internazionale.

"I mediatori non sono giudici, e per questo non spetta loro giudicare e dare soluzioni. La mediazione è uno spazio altro rispetto al processo, un luogo dove poter comunicare, chiarire ed esprimere i propri sentimenti rispetto a quanto accaduto. Le uniche regole che vigono in mediazione sono quelle legate alla comunicazione, al rispetto della parola dell'altro, alla possibilità di poter esprimere in libertà il proprio vissuto e il proprio punto di vista".

Queste parole sono quelle abitualmente indirizzate dai mediatori alle parti all'inizio dell'incontro faccia a faccia; con questa formula *rituale* si apre la cosiddetta fase di *accoglienza* durante la quale si restituisce la parola alle parti affinché possano esporre una dopo l'altra la loro versione dei fatti senza *mai* essere interrotte. All'inizio dunque vi è la *narrazione* di quanto è accaduto. Per la prima volta il reo e la parte offesa hanno la possibilità di *ascoltarsi* e di ri-costruire, se lo ritengono importante, una versione condivisa dei fatti. I mediatori restano, in questa fase, in una posizione di ascolto.

Solo dopo l'esposizione delle parti, uno dei tre mediatori ⁽²³⁾ presenti in mediazione provvede ad una sintesi descrittiva di tutto ciò che queste hanno raccontato, senza esprimere giudizi e restituendo solo le emozioni emerse dal loro racconto. ⁽²⁴⁾

La condizione di partenza di una mediazione è contraddistinta dalla *distanza*. Il fatto-reato ha reciso ogni possibile interazione

(segue nota n. 22)

Per ciò che concerne la negoziazione, l'Ufficio per la Mediazione penale di Milano si è rivolto al Centro Tracce di Luce diretto dalla d.ssa Isabella Buzzi, mediatrice familiare con una lunga e consolidata esperienza scientifica e pratica in Italia e negli Stati Uniti con John Haynes. Tale percorso ha consentito di acquisire tecniche di negoziazione utili per intervenire al termine di una mediazione, agevolando le parti nella ricerca, nell'elaborazione e nella conclusione di un accordo duraturo e stabile.

Per quanto riguarda invece la mediazione con gruppi e i conflitti allargati ci si è rivolti al Centro per la Terapia della Famiglia del dott. Luigi Boscolo, il quale ha sviluppato negli anni un approccio sistemico-relazionale per la gestione dei conflitti familiari e sociali. Attraverso questa formazione, è stato possibile apprendere modalità per intervenire efficacemente nelle mediazioni di gruppo (gruppi di giovani, gruppi di adulti) e soprattutto per gestire gli effetti di quei conflitti estesi che non coinvolgono soltanto i protagonisti della vicenda penale ma anche le famiglie e i membri della comunità di appartenenza.

(23) Nel modello adottato a Milano l'incontro di mediazione si svolge alla presenza di 3 mediatori mentre i colloqui preliminari sono condotti da due mediatori.

(24) Per il tema delle tecniche di mediazione cfr. Morineau, 2000 e Brunelli, 1998 p. 273-280.

e rinforzato le rappresentazioni parziali che ciascuno opera nei confronti dell'altro.

In mediazione, comunque, non è la ricostruzione condivisa dei *fatti* l'elemento capace di interrompere la violenza, la sofferenza e il dolore espressi da entrambi i confliggenti.

L'attenzione è ora rivolta ai sentimenti che hanno accompagnato il gesto deviante, la nascita del conflitto e le sue rielaborazioni da parte del reo e della vittima.

E' incontrando e accogliendo la fonte di questi sentimenti, che creano vuoto, isolamento, solitudine e separazione che i mediatori possono condurre lentamente le parti a confrontarsi e a interrogarsi vicendevolmente su questo piano, e ad entrare così nel momento topico della mediazione, la *crisi*.⁽²⁵⁾

In questo senso, l'incontro di mediazione è inteso come il luogo dove *rappresentare* il conflitto nella sua *dimensione simbolica*, perché solo a questo livello le parti possono comprendersi e riconoscersi al di là del proprio ruolo di vittima e reo. In questa prospettiva, i mediatori cercano di "uscire" dal problema, di accantonare i nodi del conflitto e di provare a favorire la conoscenza tra le parti, rivolgendo domande sulla loro vita, sul lavoro, sui normali desideri o sulle aspettative di ognuno al fine di creare nuovi strumenti per la costruzione di un dialogo e nuove regole per definire il proprio rapporto reciproco. E' in questa fase che il mediatore utilizza le sue *tecniche* e mette all'opera i suoi strumenti.⁽²⁶⁾

Nella mediazione si cerca di raggiungere una diversa percezione dell'altro, non più *inquinata* da costruzioni mentali, e perciò tale da favorire il più possibile un contatto vero e diretto con la *persona*, oltre e al di là del ruolo di *confliggente*. Il mediatore è dunque il *facilitatore* di un percorso comunicativo spesso difficile e faticoso, catalizzatore di emozioni, attore di comportamenti direttivi o semplice osservatore, flessibile di fronte a quella molteplicità di situazioni che il conflitto pone. Egli lavora con il silenzio, deve saper dosare gli interventi e l'attenzione rivolta

(25) Cfr. Morienau, 2000, p. 68.

(26) Lo strumento maggiormente utilizzato nelle tecniche proposte da Jaqueline Morineau è quello dello "specchio". Attraverso tale tecnica il mediatore si pone in una dimensione empatica cercando di restituire alle parti le emozioni e i sentimenti che emergono dai loro racconti. In questo senso l'attenzione del mediatore è rivolta alla parte nascosta del conflitto, ai sentimenti non espressi. Attraverso lo "specchio" si può fare in modo che vengano riconosciuti ed espressi i sentimenti ed i vissuti più profondi legati al conflitto.

alle parti, trovare la giusta distanza per favorire il dialogo, e proprio per questa molteplicità di ruoli e funzioni lavora sempre in *équipe* e necessita di una lunga e costante formazione. ⁽²⁷⁾

4.5. La conclusione

La conclusione è la fase nella quale viene inviato all'autorità giudiziaria l'esito della mediazione. L'esito può essere positivo, negativo, incerto o - qualora non si sia raggiunto il consenso degli interessati a partecipare all'incontro - di mediazione non effettuata. La fase della conclusione, come del resto quella dell'invio, essendo una fase di "contatto" e comunicazione con la giustizia formale, rappresenta ancora uno dei momenti più discussi e delicati nel dibattito sullo sviluppo della mediazione penale in Italia.

Nel corso della sperimentazione, infatti, la definizione di modalità soddisfacenti di comunicazione dell'esito della mediazione ha rappresentato uno dei temi più discussi nei diversi incontri fra i mediatori, pubblici ministeri e giudici del Tribunale per i Minorenni.

Nella fase finale del percorso di mediazione si presentano due esigenze contrapposte: da un lato vi è quella dei mediatori di valutare e formalizzare in completa autonomia l'esito della mediazione, rispettando la confidenzialità preventivamente assicurata agli interessati e tutelando parallelamente il proprio "segreto professionale", dall'altro quella dei magistrati di ricevere un esito che, nel rispetto di tale confidenzialità, contenga informazioni

(27) Il tema della formazione alla mediazione è oggetto, in questi ultimi anni, di un acceso dibattito mirante a definire quale debba essere la concreta preparazione del mediatore. Fino ad oggi sono pochi i Paesi in Europa che hanno stilato un codice deontologico del mediatore. Lo statuto di tale figura professionale rimane dunque ancora poco definita, anche se recenti raccomandazioni del consiglio d'Europa (N° R(99)19, 15 settembre 1999) relative alla qualificazione della figura del mediatore in ambito penale indicano come essi debbano: a) essere reperiti in tutte le aree sociali e debbano possedere una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie; b) essere in grado di dimostrare solide capacità di giudizio e abilità interpersonali necessarie alla mediazione; c) ricevere una formazione di base iniziale e ricevere un *training* nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione. Il *training* dovrebbe avere come fine quello di favorire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza di base del sistema di giustizia penale. Per un migliore approfondimento cfr. Documento Pagine in Formazione Ministero della Giustizia, Scuola di formazione del personale della Giustizia Minorile, 2 settembre 1999.

sufficientemente approfondite così da motivare adeguatamente le proprie scelte processuali. E' nel rispetto di queste due comprensibili esigenze che giudici, P.M. e mediatori hanno consensualmente definito le modalità di formalizzazione dell'esito giungendo alla condivisione di alcuni criteri di valutazione relativi ai risultati ottenuti in mediazione. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare una mediazione positivamente?

Una mediazione si può dire riuscita quando, complessivamente:

- a) vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti;
- b) vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti sono giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, ad un riconoscimento reciproco e ad un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente ad una riappacificazione);
- c) vi è la chiara percezione del mediatore di un cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione;
- d) si sia raggiunta una riparazione simbolica e/o materiale.

Non si ritengono invece indicatori necessari per la valutazione positiva di una mediazione, il fatto che le parti siano giunte ad una ricostruzione condivisa dell'episodio e, nei casi a querela, che si sia verificata la remissione della stessa.

I suddetti indicatori si riferiscono dunque al "processo mediativo," a quanto cioè è accaduto in mediazione a prescindere dai contenuti, garantendo in questo modo la confidenzialità accordata alle parti. In definitiva si fa riferimento al cambiamento del clima, delle modalità comunicative, alla ricostruzione condivisa dei fatti, ma soprattutto ad un avvenuto *riconoscimento* ⁽²⁸⁾ e alle modalità con le quali si è raggiunta una riparazione simbolica.

Attualmente, dunque, i mediatori inviano al giudice una comunicazione sintetica dell'esito della mediazione, resa però comprensibile dalla segnalazione dei criteri sopra riferiti ed eventualmente corredata da un documento contenente "ulteriori informazioni," steso con il consenso e con la collaborazione attiva delle parti, documento in cui, a prescindere dai contenuti dell'incontro, vengono esplicitati i passaggi logici che hanno condotto a quella conclusione.

(28) Cfr. Ceretti, A. 2000 b.

Come si è accennato la *riparazione simbolica* rappresenta un indicatore imprescindibile per la formulazione di un esito positivo della mediazione, in quanto sancisce formalmente l'avvenuto *riconoscimento* fra autore e vittima del reato. Per riparazione simbolica intendiamo ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e capace di testimoniare l'avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale tra i soggetti. La riparazione simbolica non può, in ogni caso, rappresentare una misura afflittiva. Senza pretendere che sia necessariamente proporzionato alla gravità del reato, il gesto riparativo deve essere equo, non deve in alcun modo rappresentare il risultato di una "legale vendetta" voluta discrezionalmente dalla parte offesa, ma deve testimoniare, quanto più possibile, l'esito dell'incontro tra le parti affinché possa anche essere oggetto di valutazione ai fini della decisione giudiziale. ⁽²⁹⁾

La riparazione simbolica è dunque, a nostro parere, parte stessa della mediazione ed è il momento nel quale l'autore di reato ha la possibilità di scusarsi con l'altra parte ma soprattutto di riscattarsi, di vedersi restituita un'immagine positiva, riparando laddove possibile, anche la comunità di appartenenza (svolgendo, per esempio, giornate di attività socialmente utili presso servizi sociali o culturali).

Diversa invece è la questione della *riparazione materiale*, che consiste sostanzialmente nel risarcimento monetario dei danni subiti. L'esperienza finora condotta ha dimostrato che nei casi in cui sono ipotizzabili richieste di risarcimento dei danni è possibile che la parte lesa agisca in mediazione "comprensibili" modalità ricattatorie, rendendosi ad esempio disponibile a ritirare la querela solo a patto che venga soddisfatta la richiesta di risarcimento. ⁽³⁰⁾ Per evitare che vengano inserite nel percorso mediativo pretese economiche, oltretutto escluse - come è noto - dalla filosofia del processo penale minorile, si è ritenuto opportuno affrontare le questioni di risarcimento del danno in un eventuale momento successivo alla mediazione. In questi casi, il mediatore svolge il ruolo di semplice accompagnatore e facilitatore, offrendo alle parti e ai rispettivi avvocati lo spazio della mediazione per lo svolgimento di un'attività di transazione, la quale viene realizzata - per ciò che riguarda i contenuti - dai legali delle parti.

(29) Bouchard, 1999, p. 209 1999.

(30) Brunelli, 2000, p. 80.

5. I primi risultati dell'attività di mediazione a Milano

L'Ufficio per la Mediazione di Milano ha ritenuto che, fin dall'inizio della sperimentazione, fosse fondamentale utilizzare risorse ed energie per *monitorare* e *valutare* le modalità e l'evoluzione delle azioni intraprese.

Si è ritenuto pertanto utile predisporre un sistema di monitoraggio e di valutazione che consentisse, da un lato, di raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere, *in itinere*, un riscontro sul lavoro svolto ⁽³¹⁾ e, dall'altro, di valutazione dell'efficacia dell'intervento attraverso l'analisi della qualità del servizio così come viene percepita dai fruitori dello stesso.

Il sistema di monitoraggio dei dati, costruito a livello informatico, coerentemente con la documentazione cartacea dei fascicoli, si è rivelato particolarmente utile per raccogliere le informazioni sui casi e per quantificare il lavoro svolto. Le informazioni raccolte hanno infatti consentito di individuare e analizzare le situazioni conflittuali più frequenti, di monitorare i tempi di realizzazione delle mediazioni e di giungere complessivamente a considerazioni utili per riorientare gli interventi.

5.1. I casi inviati

Dall'inizio della sperimentazione fino al dicembre 2000, ⁽³²⁾ sono stati inviate all'Ufficio 120 mediazioni. I fascicoli hanno riguardato prevalentemente persone residenti nella provincia di Milano (64,1%) ma molti sono stati anche i casi provenienti dalle altre provincie del distretto di competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano. Le persone coinvolte nei procedimenti finora inviati risultano essere 366. Gli autori di reato sono 207 e 159 le parti offese. Il rapporto numerico più frequente tra le parti è stato quello di uno a uno. Dai dati raccolti emerge immediatamente un primo dato interessante: in 79 casi sono state

(31) Tali dati riguarderanno essenzialmente: il sesso, la nazionalità, il Comune di provenienza, l'età, la scolarità, la professione, il tipo di reato, il concorso con minorenni o maggiorenni, la disponibilità all'incontro di mediazione, l'esito della misura, la riparazione materiale del danno il ritiro della querela e l'esito processuale.

(32) I dati in oggetto sono relativi al periodo maggio 1998 - dicembre 2000.

coinvolte due persone, ma in più di 40 casi la mediazione vede coinvolti più soggetti. ⁽³³⁾

5.2. L'autorità inviante

E' il Pubblico Ministero la principale autorità inviante dell'Ufficio per la mediazione (75% circa), anche se dall'inizio della sperimentazione si è registrato un aumento di invii da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare (20,8%).

Il maggior numero di invii infatti è avvenuto finora da parte della Procura ai sensi degli artt. 9 D.P.R. 448/88 e 564 c.p.p., mentre soprattutto per i reati più gravi, l'invio è avvenuto da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare ai sensi dell'art. 9. Da qui la conferma di come la mediazione sia utilizzata prevalentemente nella fase delle indagini preliminari, e comunque non oltre l'udienza preliminare. Ne deriva che la mediazione consente di ribadire l'opportunità dei criteri guida della *minima offensività del processo* sul minore e della *rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale* – entrambi promossi dalle regole sul processo penale minorile del 1988, ponendosi in piena sintonia con i recenti principi internazionali precedentemente citati.

Pur non avendo ancora elaborato i dati definitivi disponibili a riguardo, è possibile anticipare come molti casi siano stati inviati in mediazione dal Pubblico Ministero con la "prospettiva" di pervenire alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art 27 D.P.R. 448/88. La sperimentazione ha confermato come tale strumento normativo, se opportunamente integrato da una attività di mediazione, possa garantire al minore la rapida fuoriuscita dal processo. ⁽³⁴⁾ La mediazione, intesa quale attività extra processuale in funzione di una sentenza di "irrilevanza del fatto" o di "perdono giudiziale", può contribuire inoltre a riempire di significato norme interpretate a volte in modo indulgenziale e poco "responsabilizzante".

Per quanto riguarda l'art. 28 che, come si è accennato, risulta attualmente l'unico riferimento legislativo che contempla

(33) Per reati compiuti da gruppi di adolescenti sono state realizzate infatti diverse mediazioni sul territorio con la partecipazione dei famigliari e di alcuni componenti della comunità locale. Il percorso mediativo ha assunto in tali circostanze la forma di una *Community/Family group Conferencing*.

(34) Mazzucato, 1999, p.156.

“la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato,” i dati evidenziano come la mediazione sia stata invece poco utilizzata. Pur introducendo il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile, l’art. 28 infatti prevede la conciliazione-riparazione come parte di un progetto educativo con obiettivi diversi da quelli di un intervento puntuale come la mediazione. Non si esclude tuttavia che, in un’ottica di confronto e collaborazione con i servizi sociali dell’Amministrazione della Giustizia e degli Enti Locali, si possa in un immediato futuro incrementare l’utilizzo della mediazione nei procedimenti di messa alla prova.

5.3. Le caratteristiche delle parti

I dati disponibili evidenziano come per quanto concerne gli autori di reato l’Ufficio per la Mediazione stia lavorando nel 91,8% dei casi con un’utenza di sesso maschile; per quanto riguarda le parti offese, la percentuale diminuisce al 69,8%: le femmine rappresentano infatti il 30,2% delle vittime. Venendo all’età delle parti, il monitoraggio ha fatto registrare che:

- l’età degli autori di reato è compresa, per quasi il 48 % dei casi, tra i 15 e i 16 anni,
- l’età delle parti offese è, nel 47 % dei casi, rappresentata da persone di età compresa tra i 15 e i 19 anni; nel restante 53% dei casi registrati risultano ben rappresentate le vittime infraquattordicenni (15,2% del totale) e ultra cinquantenni (14,5% del totale).

Per quanto riguarda la nazionalità, ad oggi sono state realizzate mediazioni con autori di reato e vittime esclusivamente di cittadinanza italiana, ma in non pochi casi sono stati coinvolti rei e vittime immigrati di seconda generazione provenienti da Paesi extraeuropei. A tale proposito, e nella prospettiva di offrire questa opportunità anche a minori stranieri, l’Ufficio ha collaborato alla sensibilizzazione e formazione di mediatori linguistico-culturali per una eventuale ipotesi di affiancamento di questi ultimi ai mediatori penali.

I casi inviati fino a oggi inoltre, hanno riguardato reati consumati spesso in piccoli centri urbani nei quali il fatto di reato è risultato essere spesso l’esito di conflitti sociali più ampi di quelli portati da rei e vittime o dove l’illecito è risultato essere un momento interlocutorio di contrapposizioni che vedevano coinvolte le famiglie delle parti. Questo fenomeno produce ulteriore complessità: come ha sottolineato Brunelli “gli adulti introducono nelle mediazioni istanze personali autonome

rispetto a quelle dei figli, pretese di diversa natura che spostano l'asse della mediazione e pregiudicano eventuali equilibri raggiunti fra gli adolescenti".⁽³⁵⁾ Nel tentativo di rispondere a queste dinamiche, e convinti della necessità di coinvolgere tutti gli attori del conflitto, nella maggioranza di queste tipologie di casi, si sono svolti, parallelamente alle mediazioni tra i ragazzi, "incontri di mediazione" anche tra i genitori delle parti che hanno potuto in questo modo confrontare i propri punti di vista senza compromettere l'esito della mediazione tra i ragazzi.⁽³⁶⁾

5.4. Il lavoro svolto

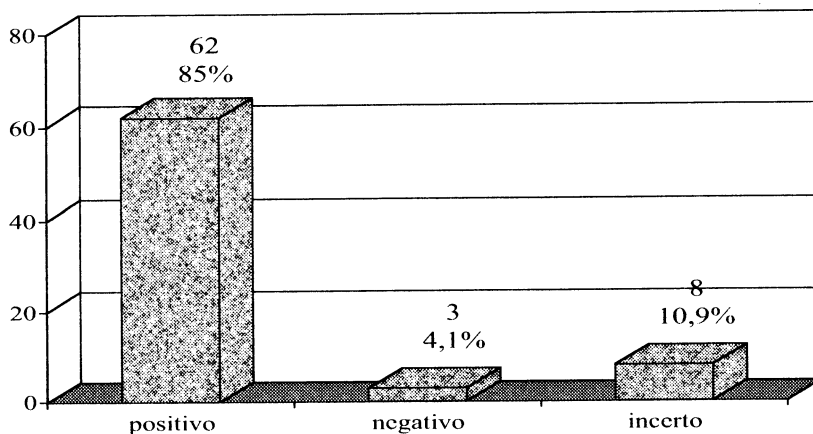
Dei 120 casi finora inviati, sono state portate a termine 73 mediazioni di cui 62 con esito positivo, 3 con esito negativo e 8 con esito incerto; 45 sono invece le mediazioni risultate non effettuabili e 2 quelle ancora attualmente in corso. Coerentemente con quanto rilevato nella prima fase della sperimentazione, si conferma la tendenza a raggiungere le condizioni di fattibilità della mediazione circa nel 62% dei casi, raggiungendo poi un risultato positivo nell'85 % delle mediazioni realizzate.

Esiti delle mediazioni	
Positivo	62
Negativo	3
Incerto	8
Mediazione non effettuata	45
Mediazione in corso	2
Totale casi inviati	120

Fonte: Ufficio per la Mediazione di Milano. Dati relativi al periodo maggio 1998- novembre 2000

(35) Brunelli, 2000, p.79.

(36) Considerando le mediazioni che hanno visto la partecipazione di vittime minorenni si può infatti stimare di aver lavorato con circa 160 genitori delle parti offese e circa 350 genitori di autori di reato. La scelta di svolgere incontri di mediazione anche tra alcuni membri del nucleo familiare o della comunità locale, tiene conto dei risultati ottenuti in diversi Paesi ed in particolare dell'esperienza statunitense: un recente contributo dell'*International Institute for Restorative Practices* evidenzia infatti come le pratiche riparative che allargano a più soggetti il percorso di mediazione (*involvement hypothesis*), producano una maggiore soddisfazione delle parti lese, una maggiore percezione della correttezza del percorso mediativo da parte degli autori di reato e, soprattutto, un maggiore equilibrio nelle percezioni delle parti. Per un approfondimento cfr. McCold et al.2000.

Esito della mediazioni realizzate

Fonte: Ufficio per la Mediazione di Milano. Dati relativi al periodo maggio 1998-novembre 2000

Per quanto riguarda i colloqui preliminari all'attività di mediazione vera e propria, sono stati realizzati almeno 96 colloqui con la parte offesa e almeno 182 con gli autori di reato. I dati disponibili non rilevano il numero di colloqui preliminari realizzati con ogni persona coinvolta, ma occorre sottolineare come, in diverse mediazioni, sono stati svolti più colloqui prima di raggiungere il consenso e la disponibilità all'incontro con l'altra parte.

La disponibilità delle parti offese a partecipare alla mediazione è stata ottenuta nel 55,9% dei casi, mentre da parte degli autori di reato nel 91%. Il confronto con i dati rilevati nel 1999 evidenzia un leggero aumento della disponibilità delle parti offese a partecipare alle mediazioni, mentre rimane costante la disponibilità degli autori di reato. Pur aspirando a raggiungere una più alta percentuale di consenso alla mediazione da parte delle vittime, riteniamo importante salvaguardare il carattere *volontario* del procedimento limitando "le azioni persuasive" dei mediatori ai fini del raggiungimento del consenso.

5.5. I reati

Nel 1998, al momento dell'apertura, l'Ufficio – tenuto conto delle indicazioni dei magistrati del Tribunale e della Procura – ha inteso promuovere incontri di mediazione in relazione al compimento di reati che, se pur non necessariamente gravi,

Reati	I capo Imputazione	II capo Imputazione	III capo Imputazione	IV capo Imputazione	Totale
lesioni	54	6	3		63
rapina	17	3			20
minacce	5	11	4		20
ingiuria	4	9	3		16
furto	10	1			11
danneggiamento	8	2			10
estorsione	6	2		1	9
viol. privata		6		1	7
percosse	3	3			5
oltraggio p.u.	2				2
violenza sess.	2				2
rissa	1	1			2
molestie	1	1			2
tentato omicidio	1		1		2
molestie telef.		2			2
incendio	1				1
omicidio colp.	1				1
maltrat. animali	1				1
falsa testimon.	1				1
maltrat. famiglia	1				1
sequestro persona		1			1
porto ab. armi		2	1		3
violaz. domicilio		1			1
	120	51	12	2	185

potevano suscitare al tempo stesso un notevole allarme sociale, quali per esempio: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali (sia quelle commesse ai danni di compagni di scuola, di amici, di condomini, ecc., sia quelle commesse a danno di sconosciuti), atti di violenza sessuale (con particolare riguardo a quelli "di minore gravità" e intercorsi tra soggetti che già si conoscono) rapine e reati con l'aggravante razziale.

A tre anni di distanza si conferma come la mediazione abbia manifestato tutta la sua utilità per queste fattispecie di reato, alle quali però se ne sono aggiunte anche di più

gravi, connotate da forte implicazione emotiva (per es. lesioni gravissime, violenza sessuale, incendio doloso, estorsione).

Il reato di lesioni (semplici e aggravate) si conferma comunque come quello che ricorre più frequentemente (54 casi), seguite dai reati di rapina (17), minacce (5), ingiuria (4), furto (10), danneggiamento (8) ed estorsione (6). Deve inoltre essere precisato che il reato di lesioni si accompagna in 25 casi ad altri capi di imputazione, e prevalentemente concorre con i reati di ingiuria, rapina e minaccia.

Quanto alle forme di manifestazione del reato risulta che su 120 casi, 67 riguardano un unico imputato, 39 riguardano reati compiuti in concorso con minorenni, mentre ben 14 riguardano reati perpetrati con soggetti maggiori di età.

6. La soddisfazione delle parti: alcune anticipazioni

Come si è accennato, per riuscire a raggiungere un riscontro completo sugli effetti del lavoro dell'Ufficio per la Mediazione è stato realizzato un progetto di ricerca volto a rilevare la soddisfazione dell'utenza. Sul modello di una ricerca realizzata nel 1997 presso l'Ufficio per la Mediazione di Torino,⁽³⁷⁾ l'Ufficio di Milano ha elaborato, sotto la supervisione del Centro di Giustizia Minorile, un questionario semi strutturato,⁽³⁸⁾ al fine di realizzare una valutazione dell'efficacia dell'intervento attraverso l'analisi della soddisfazione e della qualità percepita dai suoi fruitori. Attraverso questo strumento di indagine che, data la delicatezza delle situazioni affrontate e l'età dei minori, è stato somministrato direttamente alle parti con il consenso dei relativi genitori, si è inteso analizzare e *misurare* il livello di motivazione, le aspettative, la percezione degli obiettivi raggiunti e degli stati d'animo di un campione di utenti che hanno partecipato alle mediazioni.

In particolare si è inteso analizzare separatamente il vissuto e la soddisfazione delle parti offese e degli autori di reato per evidenziarne le caratteristiche comuni e gli elementi più frequenti, individuando gli aspetti critici e gli elementi di successo

(37) Di Ciò, 1998, pp.6 sgg.

(38) Il questionario è stato costruito dall'équipe di ricerca dell'Ufficio per la Mediazione coordinata da Francesco Di Ciò e composta da Carlo Riccardi, Stefania Vincenzi e Francesco Dettori. Fino a questo momento sono state realizzate circa 60 interviste in profondità nelle quali si è compilato il questionario con le parti.

della sperimentazione e fornendo così indicazioni utili alla riprogettazione dell'intervento e all'attività dell'équipe di mediatori. Questa metodologia, pur essendo purtroppo poco utilizzata in Italia nella valutazione dei servizi che operano in ambito penale (minorile e non) rappresenta, a nostro giudizio, un indicatore di qualità imprescindibile in un corretto percorso di valutazione di un servizio in fase di sperimentazione.

Volendo fornire alcune anticipazioni dei risultati finora ottenuti con i questionari di soddisfazione, ci si limita a fare osservare come si sia distribuito il giudizio delle parti circa l'utilità della mediazione penale relativamente ad alcuni aspetti quali per esempio:

- la soddisfazione del senso di giustizia,
- la comprensione da parte della vittima dei motivi a delinquere del reo e la possibilità di spiegare le ragioni per le quali si è sporta denuncia,
- la comprensione da parte dell'autore del reato di aspetti relativi al contesto e alla dinamica del reato e il raggiungimento di una versione condivisa dei fatti.

6.1. Il campione intervistato

A circa un mese di distanza dall'incontro di mediazione sono state contattate telefonicamente tutte le persone che hanno partecipato alle 73 mediazioni realizzate nel triennio di sperimentazione chiedendo loro la disponibilità ad un'intervista. In definitiva, rispettando la natura consensuale dell'incontro proposto, si è ottenuta la disponibilità all'intervista da parte di 67 persone (51 maschi e 16 femmine) di cui il 54% aveva partecipato ad una mediazione in qualità di parte offesa dal reato e il restante 46% in qualità di autore.

	<i>Autore del reato</i>	<i>%</i>	<i>Parte offesa</i>	<i>%</i>	<i>Totali</i>
Maschi	27	87.1%	24	66.7%	51
Femmine	4	12.9%	12	33.3%	16
Totali	31	100%	36	100%	67

Tabella: Il campione intervistato

Per quanto riguarda invece l'esito della mediazione alle quali gli intervistati hanno partecipato, dei 31 autori di reato 26 avevano partecipato ad una mediazione con esito positivo e 5 ad una mediazione con esito incerto, mentre nessun autore di reato delle 3 mediazioni terminate con esito negativo ha acconsentito all'intervista. Delle 36 parti offese intervistate invece, 32 avevano partecipato ad una mediazione con esito positivo e 4 ad un incontro terminato con esito incerto. Anche per quanto riguarda le parti offese non si è ottenuta la disponibilità di coloro che avevano partecipato a mediazioni con esito negativo. Considerando comunque che durante il triennio di sperimentazione sono state realizzate solo 3 mediazioni con esito negativo si ritiene che i risultati qui illustrati possano essere comunque significativi e rappresentativi della realtà incontrata.

Per ciò che concerne i capi di imputazione, ben 14 rei intervistati sono stati coinvolti in casi di lesioni, 7 di rapina, 4 di minacce, 2 di incendio e 4 rispettivamente in casi di furto, danneggiamento, estorsione e falsa testimonianza. Delle 36 parti offese intervistate invece, 13 erano state coinvolte in casi di lesioni, 8 erano state vittime di una rapina, 4 avevano subito un furto, 4 un'estorsione, 2 un danneggiamento, 2 il reato di percosse, una di oltraggio a pubblico ufficiale e un'ultima era stata vittima di violenza sessuale.

Per quanto riguarda infine l'età, sono stati intervistati autori di reato di età compresa tra i 14 e i 19 anni dove però il 48% è rappresentato da minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Tra le parti offese, invece, il 61,9% aveva un'età compresa tra i 14 e i 19 anni, il 14,3% un'età compresa tra 20 e i 29 il restante 22,8% (8 persone) un'età compresa tra i 30 e i 60 anni circa.

Le caratteristiche del campione, dunque, sia per quanto riguarda il genere che per le tipologie di reato corrispondono alla realtà incontrata consentendoci di considerare questi risultati particolarmente significativi e rappresentativi.

6.2. Utilità della mediazione

La mediazione è stata giudicata un momento *molto* utile dal 45,6% delle parti offese intervistate e *abbastanza* utile dal 42,6%; per quanto riguarda gli autori di reato si registra invece un minore e forse comprensibile "entusiasmo" rispetto all'utilità della mediazione, considerando che solo il 26,4% degli intervistati giudica la mediazione *molto* utile, mentre circa il 60% la valuta solo *abbastanza* utile. Occorre comunque sottolineare che solo 4 autori di reato e 4 vittime, sulle 67 persone inter-

vistate, valutano negativamente la mediazione, rilevandone la scarsa utilità.

Una questione particolarmente delicata riguarda la capacità della mediazione di rispondere ad una domanda individuale di giustizia, ponendosi il movimento della giustizia riparativa come nuova modalità di intervento alla commissione di un reato. Anche per quanto riguarda l'utilità a "soddisfare il senso di giustizia", è differente se a rispondere sono le parti offese o gli autori di reato: questi ultimi si dichiarano meno convinti esprimendosi con il termine *molto* nel 26% dei casi e con il termine *abbastanza* nel 45% dei casi (70% in totale). Le parti offese, invece, sembrano essere più soddisfatte anche sotto questo profilo. Alla medesima domanda hanno risposto *molto* nel 45,6% dei casi e *abbastanza* nel 36% (81% in totale).

Relativamente alla domanda "quanto la mediazione influirà sul processo?" è interessante rilevare la sostanziale differenza di posizioni tra parti offese e autori di reato, che evidenzia il diverso coinvolgimento rispetto agli esiti processuali. Il 61% delle parti offese non sa rispondere a questa domanda, ma tra coloro che hanno risposto la maggioranza afferma che vi sarà un influenza della mediazione sull'esito processuale.

Gli autori di reato sembrano invece più decisi: solo 3 persone non fanno previsioni, mentre la maggioranza (59%) si esprime in termini positivi e i rimanenti in senso negativo (29%). Considerando l'alto numero di mediazioni positive che ha coinvolto i rei intervistati, la mediazione con esito positivo rappresenta, per più della metà degli autori di reato intervistati, una "speranza" che il giudice valuti positivamente tale esito.

6.3. La percezione degli obiettivi raggiunti

Ma cosa si è potuto ottenere attraverso la mediazione?

Nella percezione delle parti l'esperienza di mediazione ha condotto al raggiungimento di diversi obiettivi che, come vedremo, corrispondono nella maggioranza dei casi alle aspettative e alle motivazioni analizzate in precedenza.

La tabella qui sotto esposta chiarisce ad esempio i principali obiettivi ottenuti dalle parti offese intervistate: considerando solo le risposte con la modalità *molto* e dunque le espressioni "più decise" relativamente agli obiettivi ottenuti, i dati evidenziano come per le vittime la mediazione abbia consentito soprattutto di risolvere il conflitto faccia a faccia, di spiegare le ragioni che le hanno spinte a sporgere denuncia e ad assumere un ruolo attivo nella vicenda, *latu sensu*, processuale. In percentuale

minore invece la mediazione ha permesso di capire dinamiche che precedentemente non si erano comprese, di ricevere delle scuse e di togliersi delle paure.

La classificazione degli obiettivi raggiunti per la parte offesa	Casi	%
Risolvere il conflitto	20	55.6
Spiegare la denuncia	18	50
Incidere sul processo	17	47.2
Capire cose prima incomprese	11	30.6
Ricevere scuse	10	27.8
Togliersi delle paure	9	25
Capire perché il reo ha commesso il reato	9	25
Arrivare versione condivisa	9	25
Ottenere risarcimento	3	8.3

Tabella: Obiettivi raggiunti per la parte offesa

Se la precedente tabella fornisce una "classifica" degli obiettivi raggiunti dalle parti offese, da una disamina più analitica emergono aspetti non sempre lineari. Se ad esempio solo il 25% delle vittime ha dichiarato che attraverso l'incontro di mediazione ha potuto capire *molto* delle ragioni per cui il reo ha commesso il reato, la comprensione ai motivi a delinquere del reo sale al 47% per chi si è espresso con il termine *abbastanza*, portando il dato complessivo al 72% degli intervistati. Sette persone su 36 ritengono invece di non aver raggiunto questo obiettivo.

La mediazione sembra allora essere servita a quasi un terzo delle vittime per comprendere il *perché* del fatto reato, ma non per tutti con la stessa intensità: se il 69% che ha dichiarato come sia stata anche l'occasione per poter spiegare le ragioni per le quali si è sporta denuncia, il 50% di questi si è espresso il termine *molto* mentre il 19% solo con il termine *abbastanza*.

Contrastanti sembrano essere invece le risposte relative alla percezione di aver ricevuto scuse sincere: se per circa il 55,5% degli intervistati si sono ricevute *molto* (27,8%) e *abbastanza* scuse sincere, il 16% si esprime a riguardo in termini di *poco* e il 25% in termini di *per niente*.

Per la parte offesa la mediazione si conferma comunque un'occasione per dare un senso a quanto accaduto, e per spie-

gare concretamente le proprie ragioni e non necessariamente, o non per tutti, un luogo di riappacificazione.

Per quanto riguarda invece la percezione degli obiettivi raggiunti dagli autori di reato intervistati, è interessante notare come anche per questi ultimi la mediazione rappresenti un luogo dove poter comprendere di più le conseguenze della propria condotta deviante considerando che quasi l'80% degli intervistati (per il 42% molto e per il 38% abbastanza) dichiara infatti di aver potuto capire perché si è stati denunciati.

Più contrastanti, invece, i dati relativi alla possibilità di comprendere i motivi del proprio gesto considerando che se il 45% si esprime positivamente il restante 55% sostiene di non aver raggiunto questo scopo attraverso la mediazione.

Interessanti e relativamente coerenti invece con le risposte delle parti offese sono le risposte relative alla possibilità di "fare delle scuse sincere" e di lenire il "senso di colpa". Gli intervistati si dividono tra chi ritiene (58%) di aver potuto fare delle scuse sincere e chi no (42%), mentre per quanto riguarda la possibilità di "togliersi il senso di colpa" sembra che solo il 35% abbia ritenuto di aver raggiunto questo scopo.

Anche in questo caso, considerando solo le risposte relative alla modalità *molto*, la tabella qui sotto esposta fornisce una "classifica" dei principali obiettivi raggiunti dai rei: secondo quest'ultimi la mediazione ha consentito soprattutto di "risolvere il conflitto faccia a faccia", di capire aspetti oscuri o irrisolti della vicenda e di esplicitare i motivi della denuncia. In percentuale minore i rei ritengono che l'incontro di mediazione abbia dato la possibilità di incidere personalmente sull'esito del processo, ed abbia consentito di giungere ad una versione condivisa dei fatti.

La classificazione degli obiettivi raggiunti per l'autore di reato	Casi	%
Per risolvere il conflitto	15	48.4
Capire cose che prima non si erano comprese	14	45.2
Capire il perché della denuncia	13	41.9
Incidere sul processo	12	38.7
Arrivare versione condivisa	11	35.8
Togliersi delle paure	6	19.4
Il reato	6	19.4
Fare scuse	6	19.4
Togliersi senso di colpa	5	16.1

Tabella: I principali obiettivi raggiunti dai rei

I dati relativi alla percezione degli autori di reato e delle parti offese, rispetto al raggiungimento dei medesimi obiettivi, consentono di evidenziare differenze e aspetti comuni di grande interesse. La mediazione sembra essere soprattutto uno spazio o un'occasione dove poter "risolvere il conflitto faccia a faccia": circa l'83% delle parti lese ritiene di aver raggiunto questo scopo, e rispettivamente *molto* per il 55,5% degli intervistati e *abbastanza* per il 27% circa. Gli autori di reato si esprimono pressoché nello stesso modo sostenendo rispettivamente per il 48% e per il 35% di aver raggiunto *molto* e *abbastanza* questa finalità.

Per quanto riguarda invece la possibilità di comprendere lati oscuri o poco chiari della vicenda, il confronto tra le parti evidenzia come la mediazione contribuisca al raggiungimento di questo obiettivo per entrambe, ma in particolare per il reo (87%): sono infatti soprattutto i giovani autori di reato a sottolineare come l'incontro con l'altro sia stata un'occasione di comprensione e chiarimento. Rispetto alla possibilità di giungere ad una versione condivisa dei fatti, entrambe le parti ritengono in maggioranza di aver raggiunto questo obiettivo, anche se i rei in percentuale maggiore (35% *molto* e 38% *abbastanza*) rispetto alle parti lese (25% *molto* e 36% *abbastanza*).

Infine, i dati relativi alla possibilità di "togliersi delle paure" rispetto ai vissuti relativi al reato descrivono come questo non sia il risultato prioritario per tutte le persone intervistate: parti offese (55%) e autori di reato (51%) sostengono infatti in leggera maggioranza che la mediazione non ha contribuito a togliere delle paure, contro però un significativo 41% di autori di reato e un 44% di parti offese che sostiene di aver raggiunto questo importante risultato.

7. Osservazioni conclusive

Tutto quanto fin qui detto in tema di giustizia riparativa e di mediazione penale induce a stabilire alcuni punti fermi ma anche a evidenziare questioni ancora aperte:

- 1) dalla Raccomandazione N° R(99)19 del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale e dalla *Dichiarazione dei Principi Base per l'introduzione della Giustizia Riparativa in campo penale* delle Nazioni Unite (Vienna, aprile 2000) emerge come il paradigma riparativo, nel cui contesto la mediazione rappresenta lo strumento privilegiato, abbia ricevuto un adeguato riconoscimento. In particolare, nella

dichiarazione di Vienna viene espressamente incoraggiata l'introduzione generalizzata di politiche riparative a largo spettro.

2) Lo sviluppo delle diverse esperienze europee ⁽³⁹⁾ mostra la necessità di introdurre nella legislazione di ciascun Paese – come auspicato dai documenti sopra citati - linee guida e criteri di riferimento in armonia con i seguenti dichiarazioni di intenti:

a) i programmi di giustizia riparativa dovrebbero essere disponibili a tutti i livelli del processo penale (pre-processuale e processuale) ma anche nella fase esecutiva della pena;

b) alla giustizia riparativa e alla mediazione si dovrebbe ricorrere solo con il consenso libero e volontario delle parti;

c) tutte le parti dovrebbero ammettere i fatti fondamentali che concorrono a delineare il tipo e l'intensità del conflitto; è, questa una condizione imprescindibile per partecipare ad un percorso di mediazione riparazione;

d) la partecipazione ad una procedura riparativa e di mediazione non dovrebbe essere usata quale prova di ammissione e di colpevolezza in procedimenti penali successivi.

3) L'attuale fase avanzata di sviluppo dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione che, all'estero più che in Italia, può dirsi avanzata, non esime dal confrontarsi con alcune questioni tuttora aperte e, in concreto riguardanti:

I) Le condizioni e le modalità per l'invio dei casi ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione

II) L'incidenza e l'effettività dell'esito dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione sul processo

III) I criteri di valutazione dell'esito dei casi trattati

IV) La qualificazione e la formazione dei mediatori

V) L'amministrazione e il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione.

Ora, essendoci già soffermati sugli ultimi tre punti, vorremmo dedicare ancora qualche riflessione sui primi due, facendo riferimento principalmente a quanto l'esperienza milanese ha finora evidenziato.

Per ciò che riguarda le modalità e i criteri per l'invio dei casi di mediazione, riteniamo innanzitutto auspicabile che l'autorità

39 Cfr. Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G., 2001.

inviante mantenga, come del resto in parte già avviene, quale principale criterio informatore delle sue scelte la dimensione relazionale del fatto, e le possibili ricadute del reato sulle parti, in particolare sulla vittima e sulla comunità di appartenenza. I dati sulla soddisfazione delle parti mostrano infatti come la mediazione sia ritenuta, in particolare dalla parte lesa, un procedimento utile per comprendere le ragioni di quanto accaduto, per vedere soddisfatto il proprio "senso di giustizia", un'importante occasione di chiarimento capace di ridurre sia il senso di impotenza rispetto al reato subito, sia i sentimenti di timore rispetto alla possibilità di incorrere di nuovo in esperienze di vittimizzazione.

In relazione, infine, all'incidenza dell'esito della mediazione sul processo, riteniamo che una mediazione con esito positivo debba influire *positivamente* su di esso, pur non intaccando la discrezionalità del giudice nella scelta dello strumento sanzionatorio che eventualmente ritenga di applicare in vista della ottimizzazione delle esigenze educative del minore; al contrario, l'esito negativo o di mediazione non effettuata non deve produrre conseguenze sfavorevoli al reo, garantendo sempre al giudice la possibilità concreta di adottare provvedimenti non punitivi, quali il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale o la sospensione del processo con messa alla prova, o comunque di applicare, in caso di condanna, misure non detentive.⁽⁴⁰⁾

In definitiva, gli esiti sostanzialmente positivi di questa esperienza di mediazione, incoraggiano a perseguire la via di una progressiva, ampia utilizzazione di politiche mediatriche e riparative, alla duplice condizione che vengano individuate linee guida razionali per quanto riguarda l'invio dei casi da parte dell'Autorità e che vengano formalizzate, nel rispetto delle garanzie di tutte le parti, le possibili ricadute della mediazione sul processo.

La sfida della mediazione rappresenterebbe, finalmente, l'occasione per restituire visibilità alle vittime e per introdurre un efficace correttivo all'impostazione processuale tradizionale - non abbandonata neppure con la riforma del processo penale minorile - che fa ruotare il teatro penale attorno ad uno solo dei protagonisti del conflitto: il reo.

40 Mazzucato, 1999, p.158.

BIBLIOGRAFIA

- ACERBI A., EUSEBI L. (a cura di) (1998), *La colpa e la pena. La teologia di fronte alla questione criminale*, Milano, Vita e Pensiero;
- BOUCHARD M. (1999), *Mediazione: diritto e processo penale*, in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di): *La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Milano, Franco Angeli;
- BRUNELLI F. (1998), *La tecnica di mediazione* in Picotti L. (a cura di): *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, CEDAM;
- BRUNELLI F. (2000), *La mediazione nel sistema penale minorile*, in Pisapia G.V. (a cura di): *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, CEDAM;
- CERETTI A. (1997), *Progetto per un Ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in Pisapia G.V., Antonucci D. (a cura di): *La sfida della mediazione*, Padova, CEDAM;
- CERETTI A. (2000a), *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Gian Domenico Pisapia, Volume III, Criminologia*, Milano, Giuffrè;
- CERETTI A., Di Cio F., Mannozi G. (2001), *Giustizia riparativa e mediazione: esperienze e pratiche a confronto*, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, parodie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie*, Milano, Guerini & Associati;
- CERETTI A. E MANNOZZI G. (2000), *Restorative Justice. Theoretical Aspects and Applied Models*, in *Contribution to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, A/CONF.187/NGO.1, "Topic 4 on the provisional Agenda of the Tenth United Nations Congress": *Offenders and Victims: Accountability and Fairness in the Justice Process*, Vienna;
- DE LEO G. (1999), *Cultura, ruoli e metodi nella mediazione penale in ambito minorile* in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di): *La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Milano, Franco Angeli;
- DI CIÒ F. (1998), *Un modello "mite" di giustizia: la mediazione penale minorile*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie* 4, XXVIII, 6;
- MAZZUCATO C. (1999), "L'esperienza dell'Ufficio per la Mediazione di Milano" in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di): *La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Milano, Franco Angeli;
- MC COLD P. E WACHTEL T. (2000), "Restorative Justice Theory Validation", *Fourth International Conference on Restorative Justice for Juveniles*, Tübingen, Germania, non pubblicato;
- MORINEAU J (1998), (trad. it. 2000): *Lo spirito della Mediazione*, Milano, Franco Angeli;
- RAWLS J. (1993), (trad. ital. 1994): *"Liberalismo politico"*, Milano, Edizioni di Comunità;
- RESTA E. (2001), *Giudicare, conciliare, mediare* in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, parodie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie*, Milano, Guerini & Associati.

RIASSUNTO

Gli autori descrivono i principali obiettivi, gli strumenti e le modalità operative della Restorative Justice e della mediazione penale che, come è noto, rappresenta lo strumento privilegiato con cui attuare principi e politiche di questo nuovo modello di giustizia. L'analisi di come la mediazione trovi concreta applicazione nel nostro attuale ordinamento precede l'illustrazione delle sue procedure operative e delle sue tecniche. Gli autori si soffermano infine con particolare riguardo sulle procedure e sui risultati dell'esperienza dell'Ufficio per la Mediazione di Milano, svolgendo alcune riflessioni sui dati relativi a una ricerca volta ad analizzare la soddisfazione di vittime e autori di reato.

SUMMARY

The authors describe the main purposes, the instruments, the tools of the Restorative Justice and of the Victim-Offender mediation which, as it is known, represents the preferred instrument by which it is possible to bring about principles and politics of this new pattern of justice. The analysis of how mediation is enforced in our present system comes before the illustration of the operative procedures and of their technics.

The authors particularly underline the procedures and the results of the Mediation Office in Milan, analysing the results of a research aimed to study the satisfaction of victims and authors crime.

RÉSUMÉ

Les auteurs décrivent les principaux objectifs, les instruments, les modalités opératives de la Restorative Justice et de la médiation pénale qui, comme on sait, représente l'instrument privilégié avec le quel on peut attuer les principes et les politiques de ce nouveau modèle de Justice. L'analyse des modalités avec les quelle la médiation trouve une concrète application dans notre système actuel précède l'illustration de ses procédures opératives et de ses techniques. Les auteurs enfin se arrêtent en particulier sur les résultats de l'expérience du Bureau pour la Mediation de Milan, avec des réflexions sur les éléments qui concernent une recherche qui va analyser la satisfaction des victimes et des mis en cause.